



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2010

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativo	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	18
Intesa	»	36

ONOREVOLI SENATORI. - Il Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, onorevole Romano Prodi, ed il Presidente della Chiesa apostolica in Italia, Pastore Elia Landi, hanno firmato il 4 aprile 2007 l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la citata confessione religiosa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal professor Pizzetti, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute, ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Chiesa apostolica in Italia.

Le trattative per l'intesa sono iniziate il 30 gennaio 2001.

La bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri *pro-tempore* e dal Presidente della Chiesa apostolica in Italia. L'*iter* di approvazione, sospeso nel corso della XIV Legislatura, è stato riavviato su impulso del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi.

La bozza d'intesa è stata quindi aggiornata alla luce delle leggi successivamente approvate, ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente al rappresentante della Confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il testo dell'intesa è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile anche alle esigenze della Chiesa apostolica in Italia. La Commissione ha comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal professor Margiotta Broglio.

Con l'approvazione di questa intesa si compie un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, allargando l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

* * *

La Chiesa apostolica è un movimento internazionale missionario che nasce agli inizi del secolo scorso in Galles (Gran Bretagna). La sua origine si rinviene nella particolare «rivelazione» del cosiddetto Grande risveglio, avvenuto nel 1904, del suo fondatore Daniel Powell Williams concernente, in particolare, la Chiesa, il suo governo teocratico e la fondamentale importanza dei ministeri apostolico e profetico che - come già lo erano nella Chiesa primitiva - devono considerarsi pilastri di tutta la struttura ecclesiale.

Gli apostolici credono nell'assoluta autorità delle Sacre scritture in quanto ispirate direttamente da Dio. Il governo spirituale e materiale della Chiesa è affidato ad apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, anziani e diaconi, operanti ciascuno nella propria area di competenza.

La Chiesa apostolica opera su scala mondiale e negli anni ha avuto un'imponente espansione in più di trenta Paesi non solo europei ma anche in Africa, Australia, Asia, Nord e Sud America.

Oltre a svolgere un'intensa attività di evangelizzazione e di ministero pastorale, la Chiesa è impegnata in opere di solidarietà sociale come assistenza, lotta all'analfabetismo, costruzione di scuole, asili e centri sociali.

Il movimento, comincia ad essere conosciuto in Italia negli anni 1920, quando si formarono i primi nuclei di credenti a Civitavecchia e a Grosseto, attuale sede dell'organismo italiano, e si è costituito nella Chiesa apostolica in Italia il 15 dicembre 1973 con articolazioni su tutto il territorio nazionale.

Questo ha comportato l'assunzione da parte dei pastori italiani di una propria caratterizzazione nella conduzione della Chiesa e dei suoi rapporti politici e sociali. E' stato approvato un nuovo regolamento ed è stato costituito un Consiglio nazionale formato da apostoli, profeti, pastori, dottori ed evangelisti.

La struttura organizzativa della Chiesa apostolica in Italia è formata: dal Presidente, dal Segretario generale, dal Consiglio nazionale, dall'Esecutivo nazionale, da Consigli zonali, distrettuali e locali. Attualmente il numero dei fedeli è di circa 5.500 unità.

La Chiesa Apostolica ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 (si veda il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1989).

* * *

Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa firmata il 4 aprile 2007 regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, sulla base dell'intesa stessa, che viene allegata alla legge.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia della Chiesa apostolica in Italia liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali. Tale disposizione appare significativa in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione), non più applicabile alla Chiesa apostolica in Italia dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero; ad essi è riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile. Ai ministri di culto, inoltre, sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (articolo 27). La Chiesa apostolica in Italia rilascia un'apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

L'articolo 5 garantisce agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia l'assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio in attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 331. Tale legge stabilisce infatti che nei casi in cui sia deliberato lo stato di guerra o in cui l'Italia sia coinvolta in una grave crisi internazionale, è possibile ricorrere, con decreto del Presidente della Repubblica, al reclutamento su base obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dalla legge sull'obiezione di coscienza.

Il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia,

come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se sono militari in servizio, se sono ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se sono detenuti in istituti penitenziari. I relativi oneri sono a carico della Chiesa apostolica in Italia (articoli 4, 6, 7, 8). In particolare per quanto riguarda i militari in servizio facenti parte della Chiesa apostolica in Italia, in caso di decesso, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro della Chiesa apostolica in Italia.

In tema di istruzione la Repubblica riconosce, come è già avvenuto con le confessioni che hanno concluso un'intesa, agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti (articolo 9). La Repubblica riconosce altresì alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato (articolo 10). Viene altresì riconosciuto, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità (articolo 11). Sono altresì riconosciute le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia (articolo 12).

L'articolo 13 del disegno di legge riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia. Tale norma, contenuta nelle intese già approvate, segna un ulteriore distacco dal regime della normativa sui culti ammessi, con il venir meno dei controlli

sui ministri di culto, che costituiscono, in quell'ambito legislativo, i presupposti per la rilevanza civile del matrimonio «acattolico».

L'articolo 14 e l'articolo 29 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale appartenente alla Chiesa.

Con gli articoli da 15 a 20 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti.

All'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo (articolo 21).

Con l'articolo 22 ai colportori della Chiesa apostolica in Italia è assicurata la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. Essi possono essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.

L'articolo 23 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.

Con l'approvazione dell'intesa verrà esteso alla Chiesa apostolica in Italia il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222, concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approva-

zione delle precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro a favore della Chiesa apostolica in Italia, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata a interventi sociali, culturali e umanitari, da realizzarsi anche in Paesi stranieri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze (articoli 24, 25, 28).

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica (articolo 26).

La Chiesa apostolica in Italia dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni

nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (articoli 30 e 32).

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (articolo 31).

In ogni caso, dopo dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa (articolo 32).

Infine l'articolo 33 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.

RELAZIONE TECNICA

Deducibilità delle erogazioni liberali
in favore della Chiesa Apostolica in Italia

La norma in esame estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Chiesa apostolica in Italia.

La legislazione vigente (articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro.

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008 (rigo RP26), risulta che circa 122.000 soggetti hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose per circa 32,2 milioni di euro, con un valore medio *pro-capite* di circa 263 euro.

Considerando che i fedeli dell'Istituzione religiosa in oggetto rappresentano circa lo 0,01 per cento della popolazione italiana ed ipotizzando, in via prudenziale, una maggiore propensione all'effettuazione delle erogazioni liberali in esame, si stima un ammontare di erogazioni pari allo 0,04 per cento del totale sopra indicato, quindi a circa 0,015 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media pari al 35 per cento, si stima, nelle ipotesi considerate nella norma in esame, una perdita di gettito IRPEF totale di competenza annua pari a circa -0,005 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2010, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2010	2011	2012
IRPEF	0	-0,01	-0,005

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) Necessità dell'intervento normativo.

Con il presente disegno di legge il Governo si propone di compiere un ulteriore passo nell'attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'intesa con la Chiesa apostolica in Italia è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Chiesa stessa. La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza della Chiesa Apostolica in Italia, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già approvate con legge.

b) Analisi del quadro normativo.

Le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

legge 11 agosto 1984, n. 449, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 516, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7^a in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 517, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

legge 12 aprile 1995, n. 116, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)»;

legge 29 novembre 1995, n. 520, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

Il disegno di legge è volto a dare attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Il presente disegno di legge non prevede modificazioni o abrogazioni di norme vigenti, ma dispone, con una norma analoga a quelle contenute nelle leggi di approvazione delle precedenti intese, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia e dei suoi aderenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con l'entrata in vigore della legge, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia e dei suoi aderenti la citata legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il citato regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. La cessazione di efficacia è espressamente prevista all'articolo 31.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fonamen-

tali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea e come tali sono richiamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e sanciti nel relativo Trattato istitutivo.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

L'impianto del presente disegno di legge non deroga dai principi costituzionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c) «rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose», che conferisce la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Non sono presenti profili di applicabilità delle possibilità di delegificazione.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi presenti nel testo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non è presente alcuna novella.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non prevede abrogazioni.

3. ULTERIORI ELEMENTI:

- a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge, tanto nel suo complesso quanto nei suoi aspetti particolari, risponde agli indirizzi provenienti dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema non solo di libertà individuali di religione e di coscienza, ma anche di riconoscimento dei diritti delle confessioni religiose. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi di laicità dello Stato e di pluralismo religioso, oltre che di libertà religiosa e di coscienza nonché di parità delle confessioni religiose, si vedano le sentenze nn. 59 del 18-24 novembre 1958, 203 dell'11-12 aprile 1989, 195 del 19-27 aprile 1993, 329 del 10-14 novembre 1997, 508 del 13-20 novembre 2000 e 309 del 1°-7 ottobre 2003.

- b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In Parlamento risulta presentato, sulla materia, il disegno di legge atto Senato n. 2154 d'iniziativa del senatore Malan.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AIR

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Il disegno di legge è volto a dare attuazione, per quanto riguarda la Chiesa apostolica in Italia, all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Allo stato, le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

- legge 11 agosto 1984, n. 449, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 516, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante «modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 517, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

- legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

- legge 12 aprile 1995, n. 116, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)»;

– legge 29 novembre 1995, n. 520, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

Per le confessioni religiose che sono prive di intesa approvata con legge (e quindi sinora anche la Chiesa apostolica in Italia) si applica la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, e le relative norme di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

L'iniziativa legislativa in questione non deriva da situazioni di carenza o di criticità, quanto dalla necessità di garantire alla Chiesa apostolica in Italia ed ai suoi fedeli il pieno esercizio dei diritti legati alla libertà religiosa, nel quadro delle garanzie costituzionali, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Come evidenziato sopra al punto B), il disegno di legge, approvando l'intesa conclusa tra lo Stato italiano e la Chiesa apostolica in Italia, risponde alle esigenze sociali legate alla trasparenza dell'esercizio del culto religioso e dei diritti legati all'aderenza alla Chiesa stessa (festività, assistenza spirituale, insegnamento delle religioni nelle scuole, accesso all'otto per mille dell'Irpef).

Pertanto, il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Obiettivi del disegno di legge sono l'estensione anche alla Chiesa apostolica in Italia delle garanzie previste dall'articolo 8 della Costituzione.

I risultati attesi si collocano sul piano del raggiungimento di un maggiore grado di democrazia nel Paese, attraverso l'affermazione e la tutela

delle libertà afferenti la sfera religiosa e di coscienza, in un quadro di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, tanto individuali quanto associative.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Il disegno di legge si inserisce nell'ordinamento giuridico regolando i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, pertanto destinatari sono gli aderenti alla Chiesa. Il disegno di legge contiene disposizioni di carattere generale in materia di libertà religiosa che discendono dai principi costituzionali sulle libertà e specifiche disposizioni volte ad assicurare l'esercizio di tali libertà agli aderenti alla confessione religiosa, come nelle intese già approvate con legge (diritto al libero esercizio del proprio ministero per i ministri di culto della confessione religiosa; diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto negli ospedali e negli istituti di pena; diritto di essere assegnati, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, al servizio civile; diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni religiosi). Viene infine esteso, con gli articoli 24 e 25, alla Chiesa apostolica in Italia il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose previsto dagli articoli 46 e 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico nelle diocesi e già applicato alle confessioni religiose sulla base delle leggi di approvazione delle relative intese.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'analisi dell'impatto è il risultato di un lavoro che risale nel tempo, svolto su più versanti dalle strutture preposte al supporto per l'iter di conclusione dell'intesa: il competente Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri; la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal professor Francesco Pizzetti e composta da dirigenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute; la Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fin dal 1997, presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio e composta da eminenti giuristi, con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della costituzione e delle leggi in materia di coscienza, di religione o credenza. Entrambe le Commissioni, infatti, sono state costituite al fine di predisporre gli strumenti atti al raggiungimento della concreta attuazione dei diritti e delle facoltà legati all'esercizio della libertà di religione.

La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza della Chiesa apostolica in Italia, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, dai rappresentanti della Chiesa apostolica in Italia secondo il modello delle intese già approvate con legge.

Inoltre, un apporto determinante per quanto riguarda la valutazione d'impatto sulle pubbliche amministrazioni, è derivato dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, in qualità di membri della Commissione per le intese. Pertanto il patrimonio di studi e di esperienza acquisito nel tempo, accompagnato dalla graduale armonizzazione con i mutamenti del quadro normativo, permette di disporre, oggi, di un testo sul quale la valutazione dell'impatto della regolamentazione non presenta punti di oscurità.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

Nel caso di intese bilaterali, firmate dallo Stato italiano e da una confessione religiosa, non è ipotizzabile la «opzione zero», giacché l'articolo 8 della Costituzione prevede la loro approvazione con legge ordinaria.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nel corso della trattativa con la delegazione della Confessione religiosa non sono emerse opzioni diverse.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

La materia non richiede l'adozione preventiva di misuratori degli effetti, in considerazione del fatto che si versa in ambito attuativo di garanzie costituzionali e stante la peculiarità dell'intervento.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

L'opzione, nel suo carattere costituzionalmente necessitato, non presenta svantaggi, poiché è indirizzata ad assicurare le garanzie ed i diritti sopra menzionati.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti del presente intervento, comunque rappresentati dalla Chiesa apostolica, che ha firmato l'intesa.

D) *Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

Non è prevista comparazione poiché sono inibite opzioni diverse.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

L'unico fattore teoricamente incidente sugli effetti dell'intervento regolatorio potrebbe essere quello numerico (numero di fedeli aderenti alla confessione religiosa); nella realtà dei fatti, il disegno di legge che approva l'intesa è in grado di esplicitare i propri effetti nella stessa maniera sia su un numero molto piccolo che su un numero molto grande di aderenti alla confessione religiosa.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Il disegno di legge non presenta alcuna incidenza diretta sul mercato e sulla concorrenzialità.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto*

Poiché l'intesa coinvolge due soggetti, lo Stato italiano e la Confessione religiosa, spetta ad entrambe far fronte alla attuazione di singoli aspetti dell'intesa stessa. Una disposizione particolare dell'intesa prevede che la Chiesa apostolica in Italia sia consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dello Stato, gran parte delle disposizioni coinvolgenti le pubbliche amministrazioni sono già vigenti perché contenute in altre leggi emanate su base di intese analoghe; pertanto non si dovrebbero verificare problematiche in ordine alla loro operatività.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

A livello informativo, si interviene con comunicati stampa, emessi sia in occasione della firma dell'intesa che in occasione del varo del relativo disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri; altrettanto si prevede possa essere fatto in occasione del varo definitivo della legge da parte del Parlamento.

C) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Un aspetto particolare, oggetto di controllo e monitoraggio, riguarda il sistema dei rapporti finanziari che con l'approvazione dell'intesa entrerà in vigore anche per la Chiesa apostolica in Italia; tale sistema, delineato dalla legge n. 222 del 1985 nei riguardi della Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese vigenti per le rispettive confessioni religiose, consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni in denaro a favore della Chiesa apostolica in Italia, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinata a interventi sociali, culturali e umanitari, da realizzarsi anche in Paesi stranieri. Ai fini dei predetti controllo e monitoraggio, l'intesa prevede appositi rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite, da trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette a sua volta copia al Ministero dell'economia e delle finanze. Una Commissione paritetica verifica, ogni tre anni, il funzionamento del sistema di finanziamento indiretto.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)*

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica prevista dall'intesa.

In ogni caso, una disposizione dell'intesa prevede che dopo dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa stessa.

A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà elaborata la prescritta VIR a cadenza biennale, in cui saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- migliore trasparenza nei rapporti con la Confessione religiosa;
- migliore efficienza nella tutela della libertà religiosa nei confronti degli appartenenti alla Confessione religiosa;
- verifica dell'andamento del sistema di finanziamento indiretto della Confessione religiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia)

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati dalle disposizioni della presente legge sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunità si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili.

2. I magistrati o altre autorità non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia:

a) hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;

b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

Art. 4.

(Assistenza spirituale ai militari)

1. I militari appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese della Chiesa apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica più vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa apostolica in Italia.

4. Ai fini dell'assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, è stabilito il

diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia e di organizzare apposite riunioni, in locali predisposti in accordo con l'autorità militare competente.

5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali necessari ai sensi del comma 4 e consente l'affissione di appositi avvisi.

6. I ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia che siano militari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Art. 5.

(Servizio militare)

1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica garantisce alla Chiesa apostolica in Italia che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.

Art. 6.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

2. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma è libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 7.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa apostolica in Italia. A tale fine la Chiesa apostolica in Italia trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

2. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.

Art. 8.

(Oneri per l'assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 4, 6 e 7, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.

Art. 9.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.

Art. 10.

(Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.

2. L'attività prevista dal comma 1 si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni.

3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.

Art. 11.

(Scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 12.

(Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)

1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti presso il Centro di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Gli studenti del Centro di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento del Centro di cui al comma 1, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Art. 13.

(Matrimonio)

1. La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla

osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 14.

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese.

3. Agli edifici di culto e alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

Art. 15.

(Riconoscimento di enti della Chiesa apostolica in Italia)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia, denominato: «Fondazione Apostolica», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno altri enti costituiti nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia, aventi sede

in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della Chiesa apostolica in Italia è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

5. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.

Art. 16.

(Attività di religione o di culto e diverse)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 17.

*(Regime tributario
degli enti della confessione)*

1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 18.

(Gestione degli enti della confessione)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo del Consiglio nazionale senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 19.

*(Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche)*

1. L'ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia denominato «Fondazione Apostolica» deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l'ente può concludere ne-

gozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 20.

(Mutamenti degli enti della confessione)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Chiesa apostolica in Italia determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 21.

(Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa apostolica in Italia, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

2. È riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Art. 22.

(Colportori)

1. È assicurata ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

2. I colportori che sono in possesso dei requisiti di legge hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.

Art. 23.

(Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in am-

bito locale relative alla disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.

Art. 24.

(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.

Art. 25.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali

ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.

Art. 26.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 24 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 25, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa apostolica in Italia.

Art. 27.

(Assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. La Chiesa apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali

secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

Art. 28.

(Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite)

1. La Chiesa apostolica in Italia trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 24 e 25 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 24, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 25.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 29.

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica e la Chiesa apostolica in Italia si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale della Chiesa apostolica in Italia.

Art. 30.

(Norme di attuazione)

1. Le Autorità competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa apostolica in Italia e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 31.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa, al termine del decimo anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia con lo Stato, sono promosse, previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 10.000 per l'anno 2011 e in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze ri-

ferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Presidente del Consiglio dei Ministri

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, richiamandosi ai principi di libertà religiosa, sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, e dai Patti internazionali, relativi ai diritti economici, sociali e culturali, e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

CONSIDERATO

che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa, con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa;

CONVENGONO

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa, sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Chiesa Apostolica in Italia, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che:

la Chiesa Apostolica in Italia, convinta che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso;

la Chiesa Apostolica in Italia, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Articolo 1
(Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Chiesa Apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa Apostolica in Italia e delle sue comunità, si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 2
(Ministri di culto)

1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, e sono insindacabili.

2. I Magistrati o altre Autorità non potranno richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia:

- a) hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;
- b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 5, 6 e 12 la Chiesa Apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dalla Chiesa Apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

Articolo 3
(Assistenza spirituale ai militari)

1. I militari appartenenti alla Chiesa Apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese della Chiesa Apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese, potranno comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica più vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa Apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa Apostolica in Italia.

4. Ai fini dell'assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, è stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia e di organizzare apposite riunioni, in locali predisposti in accordo con l'autorità militare competente.

5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

6. I ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia che siano militari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Articolo 4 (Servizio militare)

1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica italiana garantisce alla Chiesa Apostolica che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. Possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.

Articolo 5 (Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa Apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni di tali istituti e case, sono tenute a comunicare ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 6 (Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa Apostolica in Italia. A tal fine la Chiesa Apostolica in Italia trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti, o delle loro famiglie, o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.

Articolo 7

(Oneri per l'assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 3, 5 e 6, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 8

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 9

(Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa Apostolica in Italia, e designati dal Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.

2. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Chiesa Apostolica in Italia con le medesime istituzioni.

3. Eventuali oneri finanziari sono a carico della Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 10

(Scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa Apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 11

(Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)

1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facoltà del Centro Studi Teologici della Chiesa Apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.
3. Gli studenti del predetto istituto possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione ed il regolamento della scuola, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 12

(Matrimonio)

1. La Repubblica italiana, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio, ai sensi del comma precedente, debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel Comune suindicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.
5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 13

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa Apostolica in Italia, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese.

3. Agli edifici di culto ed alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

Articolo 14

(Riconoscimento di enti della Chiesa Apostolica in Italia)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia, denominato "Fondazione Apostolica", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Chiesa Apostolica in Italia, aventi sede in Italia, quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della Chiesa Apostolica in Italia è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

5. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.

Articolo 15

(Attività di religione o di culto e diverse)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 16

(Regime tributario degli enti della confessione)

1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 17

(Gestione degli enti della confessione)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo del Consiglio Nazionale senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 18

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. L'ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia denominato "Fondazione Apostolica" deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Articolo 19

(Mutamenti degli enti della confessione)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa Apostolica in Italia civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Chiesa Apostolica in Italia determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 20

(Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa Apostolica in Italia, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. E' riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa Apostolica in Italia, la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Articolo 21

(Colportori)

1. E' assicurata ai colportori della Chiesa Apostolica in Italia, la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori, che sono in possesso dei requisiti di legge, hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal Comune.

Articolo 22

(Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo, si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, dettati dalla Costituzione, nel quadro della

pianificazione delle radiofrequenze, si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa Apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.

Articolo 23

(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la Chiesa Apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa Apostolica in Italia, dagli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 24

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Chiesa Apostolica in Italia, concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1, viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa Apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa Apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 25

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 23 e dell'aliquota IRPEF di

cui all'articolo 24, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 26

(Assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa Apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. La Chiesa Apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

Articolo 27

(Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite)

1. La Chiesa Apostolica in Italia, trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme, di cui agli articoli 23 e 24; e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:
 - a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;
 - b) l'ammontare complessivo delle somme, di cui all'articolo 23, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
 - c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 24.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 28

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale della Chiesa Apostolica in Italia.

Articolo 29

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa Apostolica in Italia, e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 30

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa Apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono.
2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 31

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa Apostolica in Italia con lo Stato, verranno promosse, previamente in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 32

(Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Romano Prodi



Il Presidente della Chiesa Apostolica in Italia
Pastore Elia Landi



